



A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste,

**oggetto:** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Integrazione alla nota dd. 25.05.2016.

#### DIRETTIVE VINCOLANTI

Alla luce delle numerose richieste di chiarimento inerenti le prime indicazioni operative emanate dalla scrivente Direzione in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) e datate 25 maggio 2016, si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Preliminarmente si ritiene di prioritaria importanza **affermare la piena coerenza delle Direttive vincolanti, emanate in data 7 agosto 2015 e integrate con nota del 25 maggio 2016, dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio per i lavori di interesse regionale e locali finanziati con fondi regionali**, siano essi realizzati per competenza diretta siano essi realizzati in regime di delegazione amministrativa.

L'ambito soggettivo di tale prescrizione è rivolto a tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia siano essi enti locali, che consorzi, che aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, che aziende sanitarie, che società partecipate, oltre che tutte le strutture interne dell'amministrazione regionale che pongano in essere opere pubbliche, ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra nel regime ordinario.

Come ribadito, infatti dall'art. 24 della legge regionale 13/2014, le direttive vincolanti emanate sono espressione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa e non incidono nelle competenze legislative statali, in quanto individuano, in ragione di quanto già espresso in modo esaustivo nelle premesse delle direttive già emanate, modi e termini di realizzazione dei lavori finanziati dalla Regione, nel rispetto della disciplina vigente posta dal D.Lgs. 50/2016.

Peraltro, a maggiore supporto di quanto ribadito, le direttive costituiscono criterio interpretativo della disciplina ai sensi dell'art. 40, comma 1 lett. e) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 che prevede che l'Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale anche mediante «attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia» e tali sono le Direttive emanate dalla scrivente Direzione.

Tale precisazione consente di esplicitare ulteriormente le indicazioni della scrivente Direzione in materia.

Con riguardo ai contratti disciplinati dall'art. 36 del Codice (c.d. contratti sotto soglia), vengono in rilievo i criteri di scelta che le stazioni appaltanti devono seguire per selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Tra questi, vi è l'**idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori**, che deve essere valutata sulla base del rapporto tra il valore dell'appalto e il luogo di esecuzione dell'intervento.

Premesso che, giova ribadirlo, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 841 del 3 agosto 2016 ha ritenuto "conforme alla disciplina normativa di settore" prevedere tale criterio "come titolo preferenziale e non come unico requisito da possedere per l'aggiudicazione, essendo peraltro indicato nella fase preliminare a quella dell'indizione della gara in cui la stazione appaltanti individua eventuali interessati a partecipare alla selezione", l'idoneità operativa, indicata come uno dei criteri preferenziali da utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, si qualifica come criterio strettamente legato al valore economico dell'appalto.

Infatti, per contratti d'appalto aventi un valore molto esiguo, **il costo dell'organizzazione a distanza costituisce un costo non sostenibile**, che si riverserebbe necessariamente sulla qualità dell'opera e pertanto minore è il valore economico dell'appalto, necessariamente più ristretto dovrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante sceglierà gli operatori economici da invitare alla procedura.

Nella scelta del contraente, la stazione appaltante deve seguire anche il criterio dei lavori analoghi.

Tale criterio si applica per gli appalti concernenti lavori d'importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a euro 150.000 (art. 36, comma 2 lett. b) e non si traduce nella necessaria e univoca corrispondenza tra i lavori oggetto dell'appalto e interventi già eseguiti dall'impresa.

In altri termini, il concetto di "lavori analoghi" non corrisponde ai "lavori identici", ma li ricomprende, essendo una categoria ampia, che opera per macroaree di interesse, che possono essere ulteriormente esemplificate nelle seguenti:

- macroarea legata alla natura degli interventi (strutturale, impiantistica, stradale ovvero restauro, ecc.);
- macroarea legata all'oggetto dell'intervento (intervento su edifici esistenti, realizzazione di nuova opera, ecc);
- macroarea legata alla tipologia dell'intervento (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, riqualificazione, adeguamento normativo, ecc).

Si ritiene, infatti, più opportuno invitare alla procedura negoziata per un determinato contratto i soggetti che abbiano dimostrato competenza ed esperienza all'interno dello stesso ambito di operatività.

Infine con riferimento alle precedenti esperienze contrattuali si deve precisare che tale criterio deve essere riferito alle precedenti esperienze contrattuali maturate non solo con la stazione appaltante ma anche con le altre stazioni appaltanti non necessariamente del territorio.

In ordine alle modalità di scelta degli operatori economici, come già enunciato nella nota del 25 maggio 2016, la scrivente Direzione **ribadisce l'impossibilità di ricorrere al sorteggio** per tutte le procedure di affidamento sia per gli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sia di affidamento di lavori, in quanto tale modalità non garantisce il rispetto di alcuno dei principi previsti dal Codice degli Appalti all'art. 30, comma 1.

Il ricorso al sorteggio, infatti, consiste nel mero affidamento al caso, che non consente una vera e approfondita valutazione circa l'idoneità dell'operatore economico da invitare.

Con la finalità di rendere omogeneo il processo di realizzazione dei lavori pubblici, soprattutto nella fase di svolgimento delle procedure di gara, e quindi con l'intento di rendere effettiva

l'applicazione delle direttive vincolanti emanate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, si ricorda che l'art. 44 bis della L.R. 14/2002 prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, attraverso l'utilizzo della rete informatica regionale e la messa a disposizione della piattaforma informatica prevista dal medesimo articolo.

## **RETE DI STAZIONI APPALTANTI**

L'art. 44 bis della legge regionale 14/2002 rubricato "Rete di stazioni appaltanti" è stato modificato con legge regionale 24/2016 al fine di adeguarne le finalità a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine il nuovo testo così recita:

*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.*

*2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.*

*2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.*

*3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.*

*4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.*

*6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017.*

*6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia."*

Visto l'avvio della piattaforma telematica di e-procurement per la gestione dei lavori pubblici di interesse regionale e locale, a partire dal modulo relativo alle procedure di gara, anche la rete di stazioni appaltanti ha i presupposti informatici per essere avviata.

Con la presente, pertanto, si trasmette l'accordo di cui al comma 2 bis del prefato articolo 44 bis della L.R. 14/2002, per la sua approvazione e la conseguente attivazione della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia diffuse sul territorio e adeguate allo svolgimento delle procedure di gara anche in ragione di quanto posto al comma 2 ter del medesimo articolo 44 bis e nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

Sul punto si precisa con riferimento alla Convenzione:

- che dovrà essere approvata dalla Giunta comunale;
- che l'oggetto della Convenzione riguarda tutte le procedure per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori d'interesse locale e regionale come precisato nell'art. 2,
- che gli ambiti esclusi sono quelli delle consulenze e delle prestazioni d'opera ai sensi del D.lgs. 165/2001 e le procedure di erogazione dei contributi;
- che, ai fini dell'attivazione della rete nel singolo ente, è necessario individuare i soggetti, persone fisiche, che saranno incardinati nell'Ufficio della rete, indicando ruoli e responsabilità che si prevede possano svolgere, allegando il relativo curriculum, con la precisazione che i singoli uffici NON hanno una propria soggettività giuridica ma rimangono emanazione dell'ente stesso come precisato;
- che le funzioni esercitate dalla rete sono indicate puntualmente all'articolo 7.

In particolare si sottolinea la necessità, per ciascuno dei nominativi, di indicare le competenze professionali acquisite, anche tramite l'allegazione di curriculum personale, nonché le eventuali preferenze per lo svolgimento dell'incarico di RUP e di supporto tecnico-amministrativi al RUP attinenti al procedimento di realizzazione di un'opera pubblica.

A tal fine si allega scheda in formato editabile, che potrà essere completata e trasmessa all'indirizzo PEC: territorio@certregione.fvg.it, con gli allegati curricula.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E  
COMUNICAZIONE  
dott. Marco Padrini  
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott.ssa Magda Uliana  
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana – e-mail: magda.uliana@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Padrini – e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it